

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Fascicolo «Disposizioni di vigilanza per le banche») – 3° aggiornamento del 27 maggio 2014

L'aggiornamento introduce nella Circolare la Parte Quarta "Disposizioni per intermediari particolari" con il Capitolo 1 "Bancoposta".

L'emanazione delle nuove disposizioni consegue agli interventi di integrazione e aggiornamento del quadro normativo primario per il Bancoposta con cui si è: a) resa obbligatoria la costituzione di un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta (1); b) emendato il D.P.R. n. 144/2001 (che disciplina le attività di bancoposta) per allineare il regime di vigilanza del Bancoposta alle modifiche intervenute nell'ordinamento bancario e finanziario nonché per disciplinare le attività esercitabili nel campo dei servizi di pagamento e della moneta elettronica, l'operatività all'estero con e senza stabilimento di succursali, la distribuzione di prodotti bancari fuori sede (2).

Sulla base del rinnovato quadro normativo primario, le nuove disposizioni di vigilanza dettano una compiuta disciplina prudenziale del Bancoposta sotto tutti gli aspetti rilevanti per le finalità di vigilanza, ivi compresi gli istituti di adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi, il governo societario, il sistema dei controlli interni. Conformemente alle indicazioni legislative, le disposizioni dettano una disciplina prudenziale basata su quella delle banche tenendo conto delle specificità normative e operative di Bancoposta e della società Poste Italiane S.p.A. In tal modo si persegue l'obiettivo di migliorare il livello di protezione dei correntisti postali ed assicurare la parità competitiva con gli altri intermediari, bancari in primo luogo.

Le nuove disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica. I commenti pervenuti e il resoconto della consultazione sono pubblicati sul sito web della Banca d'Italia.

Regime transitorio

Poste Italiane S.p.A., nell'esercizio dell'attività di bancoposta, assicura la conformità alla nuova normativa dalla data di entrata in vigore, fatta eccezione per le materie di seguito elencate per le quali l'adeguamento è consentito nei termini rispettivamente indicati:

- organizzazione e governo societario (Sezione II, par. 4 del Capitolo e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 della Circ. n. 285): si applica il regime transitorio stabilito dalle disposizioni per le banche emanate con il 1° aggiornamento della Circolare. I termini ivi previsti per l'adozione delle modifiche statutarie si applicano anche alle eventuali modifiche del regolamento del patrimonio destinato;
- politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (Provvedimento del 30 marzo 2011 e successive modificazioni): 30 giugno 2015;
- organizzazione, controlli interni, sistemi informativi, continuità operativa (Sezione II, par. 5 del Capitolo e Titolo V, Capitoli 7, 8 e 9 della Circ. n. 263): 30 giugno 2015, a eccezione di:
 - invio alla Banca d'Italia della relazione recante un'autovalutazione della propria situazione rispetto alle previsioni della nuova normativa (*gap analysis*): 31 dicembre 2014;
 - adeguamento dei sistemi informativi: 29 febbraio 2016;

(1) Cfr. art. 2, commi da 17-*octies* a 17-*duodecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

(2) Cfr. art. 24-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- adeguamento dei contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali e di esternalizzazione del sistema informativo: alla prima scadenza contrattuale e comunque entro il 30 giugno 2017;
- attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Circ. n. 263, Titolo V, Capitolo 5): 31 marzo 2015;
- fondi propri e requisiti patrimoniali, processo di controllo prudenziale, informativa al pubblico (Sezione II, par. 4 del Capitolo e Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, e Titolo III, Capitolo 1, Parte II, Capitoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, Parte Terza, Capitolo 1, della Circ. n. 285): data di riferimento relativa al 31 dicembre 2014.

Disciplina dei procedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente aggiornamento sono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi:

- divieto di affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative importanti o di controllo a Poste (Sezione II, par. 5; termine: 60 giorni);
- divieto dell'apertura di succursali in Italia oppure richiesta di modifiche del piano delle aperture e variazioni di succursali in Italia (Sezione II, par. 6.1: termine: 60 giorni);
- divieto di insediamento di succursali in Stati comunitari ed extracomunitari (Sezione II, par. 6.2: termine: 60 giorni);
- divieto di prestazione di servizi senza stabilimento all'estero (sezione II, par. 7, termine: 60 giorni);
- autorizzazione di modificazioni della delibera costitutiva e del regolamento del Patrimonio Bancoposta (Sezione II, par. 8; termine: 90 giorni);
- rimozione o riformulazione di clausole o parti del regolamento del Patrimonio Bancoposta (Sezione II, par. 8; termine: 90 giorni).

L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti è il Servizio Supervisione bancaria 2.

Entrata in vigore e abrogazioni

Il nuovo Capitolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel sito web della Banca d'Italia.

Dalla stessa data è abrogato il Capitolo 4 "Bancoposta" del Titolo VII della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999.